



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

Art. 17 (Accordo)

- Entrata in vigore e durata

Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo e' valido per un anno e sara' tacitamente rinnovato annualmente, salvo denuncia di una delle due Parti Contraenti, da notificare al piu' tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validita'.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 219
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it